

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4046**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI, MARIOTTI, BERLOFFA, BIANCHI FORTUNATO, ASCARI RACCAGNI, MAGLIANO, ALPINO, MITTERDORFER, GEROLIMETTO, MAMMI, PAPA, SERVADEI, AMODIO, ANDREONI, ARMANI, BALDI, BARBI, BARGELINI, BASSI, BECCIU, BERNARDI, BORGHI, BORTOLANI, BOTTARI, CANESTRARI, CAROLI, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CAVALIERE, COCCO MARIA, CODACCI-PISANELLI, COLOMBO VITTORINO, CORTESE, D'AREZZO, DI GIANNANTONIO, FERRARI-AGGRADI, FIORET, GRASSI BERTAZZI, INNOCENTI, IOZZELLI, ISGRO', LAPENTA, LATTANZIO, LINDNER, LURASCHI, MAGGIONI, MAROCCO, MASSI, MATTARELLI, MAZZOLA, MAZZOTTA, MEUCCI, MICHELI PIETRO, MIOTTI CARLI AMALIA, MONTI MAURIZIO, NEGRARI, OLIVI, ORSINI, PERDONÀ, POSTAL, PRANDINI, PUCCI, REALE GIUSEPPE, RENDE, RESTIVO, REVELLI, SABBATINI, SANZA, SBOARINA, STELLA, STORCHI, TOZZI CONDIVI, TRUZZI, TURNATURI, VAGHI, VILLA, ZOLLA, ZURLO

*Presentata l'8 ottobre 1975***Ordinamento della professione di commercialista**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sembra opportuno, in via preliminare, ricordare come la professione di commercialista, per la prima volta formalmente riconosciuta dalla legge con il regio decreto 24 gennaio 1924, n. 103 (che regolava la costituzione e il funzionamento degli ordini professionali) abbia assunto, nel contesto delle libere professioni esercitate nel nostro paese, una posizione ed una importanza determinanti.

Nel volgere, invero non lungo, di un cinquantennio questa professione si è imposta all'attenzione di chiunque operi nell'ambiente economico, al di là delle attività originarie sue che più o meno si riconducevano alla materia contabile e alla collaborazione con gli organi di giustizia nelle indagini peritali economico-aziendali e nelle procedure concorsuali. Oggi al commercialista si richiede, così da parte di private aziende come di pubblici

enti, una collaborazione multiforme in materia di organizzazione, di impianti contabili, di controlli interni ed esterni di impresa, di assistenza tributaria, di indagini sull'attendibilità di conti e bilanci, di formulazione di piani e programmi di gestione e di controllo della loro corretta esecuzione, e via elencando, di tale qualificata importanza da rendere l'esercizio professionale relativo un fattore indispensabile non soltanto dell'ordinato svolgersi della vita economica ma di tutto il contesto sociale. La considerazione del commercialista da parte dell'ambiente è grandemente cresciuta: e l'evoluzione dell'ambiente economico ha contribuito a questa crescita, a mano a mano che ha imposto all'imprenditore di ricercare il consiglio e l'assistenza esperta del commercialista nella soluzione dei numerosi e difficili problemi che quello sviluppo ha imposto, ad essi condizionando la sanità della vita economica dei singoli e della collettività organizzata. Basti pensare che gli iscritti agli albi dei commercialisti, che erano nel 1953 circa 2.000, sono oggi circa 13.000.

Benvero, il legislatore non tardò, fin dal primo delinearci della professione, a coglierne la originalità ed il distacco da esercizi professionali precedenti. Con il regio decreto 28 marzo 1929 si ebbe la prima manifestazione di riconoscimento legale della professione del commercialista, pur adottandosi allora la non felice denominazione di « esercente in materia di economia e commercio », e si determinarono le materie di competenza della nuova professione (articolo 3 del decreto).

Per dichiarare in modo non equivoco la differenza della professione, nuovamente regolata, da precedenti esercizi professionali, segnatamente da quella del ragioniere, con altro decreto recante la stessa data, volendo chiarire e precisare il contenuto e la portata dell'articolo 17 del regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, il legislatore determinò, all'articolo 1, le materie di competenza di questa categoria professionale.

Che l'intendimento del legislatore fosse quello di differenziare nettamente le due categorie professionali è dimostrato, senza dubbio alcuno, dalla indicazione del contenuto professionale delle due attività: al commercialista si riconosceva competenza per gli incarichi in materia di « commercio, economia, finanza e amministrazione »; ai ragionieri si attribuiva competenza per gli « incarichi in materia di ragioneria ».

Ancor più. Elencandosi nei due articoli citati, rispettivamente del primo e del secondo decreto, le funzioni professionali delle due

categorie, si dava ampiezza maggiore a quelle riconosciute ai commercialisti e, per quelle attribuite così all'una come all'altra delle categorie, le espressioni usate a designarle quando riferite ai commercialisti avevano sfumature indicative che dimostravano la chiara volontà del legislatore.

Purtroppo, il tempo di poi, mentre faceva assistere alla indubbia affermazione della categoria dei commercialisti e alla sua evoluzione parallela a quella dell'ambiente economico, non sollecitava il legislatore ad un riconoscimento più preciso e puntuale delle materie di competenza della professione, il quale fosse anche valso a costituire tutela dell'esercizio suo non soltanto nell'interesse dei professionisti, ma soprattutto in quello di coloro che dell'attività del commercialista si avvalgono.

Desideri emulativi manifestatisi presso l'altra categoria professionale, quella dei ragionieri, e dubbie interpretazioni della funzione sociale che a questa soleva riconoscersi, come espressione di un titolo conseguito con un corso di studi di minor durata, epperò maggiormente aperto alle classi meno abbienti, condussero, quando si prospettò l'occorrenza di una riforma dell'ordinamento professionale delle due categorie, ad una legge delega (28 dicembre 1952, n. 3060) tassativamente preclusiva della attribuzione di esclusive professionali e conseguentemente al non felice ordinamento professionale della professione del commercialista emanato con decreto dell'ottobre del 1953 che suscitò critiche severe in ogni ambiente fino dal suo apparire, tanto più che si accompagnava ad altro decreto, emanato nello stesso giorno, per approvare l'ordinamento professionale dei ragionieri, esattamente ricalcato sul primo.

Le critiche, come si è detto, furono severe e vivaci. E, naturalmente, partivano soprattutto dai commercialisti, i quali non potevano convincersi come ad una professione cui si accede attraverso un quadriennio di severi studi universitari e un articolato esame di Stato, si riconoscesse contenuto identico a quello attribuito ad altra professione cui si perviene soltanto al termine degli studi dell'istituto tecnico commerciale e con un esame da svolgersi presso i singoli collegi.

Quelle critiche facevano conto del progresso dell'esercizio professionale del commercialista nei 24 anni che separavano il 1929 dal 1953, non riuscivano ad intendere come la preminenza della professione di commercialista chiaramente riconosciuta dal legislatore

del 1929 si fosse tramutato nell'appiattimento parificativo del legislatore del 1953, e osservavano come la stessa lettera del nuovo ordinamento lo degradasse a una normativa non soltanto non rispondente alla maturità e alla preparazione dei commercialisti, ma altresì non adeguata alle esigenze della attività economica.

Di fronte alle richieste di riforma dell'ordinamento professionale dei commercialisti che si levavano da ogni parte, e che, come si è detto, non soltanto partivano dai professionisti interessati, fu costituita, fin dal 1961, una apposita commissione presso il Ministero di grazia e giustizia, con il compito di redigere lo schema di riforma dell'ordinamento stesso. Tuttavia il progetto di massima di tale commissione non addusse ad un testo definitivo dell'ordinamento proprio per questioni relative alla distinzione, ritenuta necessaria, ma non tradotta in concreto, fra la professione di commercialista e quella di ragioniere.

È stato così elaborato il testo dell'ordinamento professionale che qui si presenta e che ha tenuto conto del lavoro svolto dalla commissione ministeriale di cui innanzi. Questo testo risolve — crediamo in modo soddisfacente — il problema della distinzione riconoscendo i diritti acquisiti dai ragionieri e solo preoccupandosi di fornire una fisionomia della attività professionale del commercialista che tenga conto della realtà economica contemporanea.

Quanto alle caratteristiche che distinguono il testo della proposta di ordinamento che qui si presenta, esse possono così individuarsi:

1) sostituzione della denominazione professionale di « commercialista » a quella di « dottore commercialista » usata nell'ordinamento del 1953;

2) riconoscimento di esclusiva, per alcune funzioni professionali svolte per particolari finalità e in determinate condizioni, ai commercialisti;

3) indipendenza assoluta dell'ordinamento da ogni limitazione di attività della professione di ragioniere, epperò conservazione alla stessa di tutte le attribuzioni, nessuna esclusa, ad essa riconosciute dall'attuale ordinamento;

4) miglioramento e completamento delle norme concernenti la costituzione e l'attività dei consigli degli ordini dei commercialisti, soprattutto alla luce delle esperienze maturate negli oltre ventidue anni di vigenza dello ordinamento del 1953.

Per quel che si riferisce alla sostituzione della denominazione di « commercialista » a quella di « dottore commercialista » può dirsi che essa sia stata di già consacrata nell'uso corrente prima ancora che il legislatore la ufficializzi.

Al di là di questa constatazione, che di già dovrebbe costituire suffragio valido alla tesi della mutazione della denominazione, sta quella che, nel nostro paese, non vi ha altro esempio — oltre quello di commercialista — di denominazione professionale che conservi nella sua enunciazione il titolo accademico di « dottore » che ne dichiara la provenienza universitaria. Il dottore in ingegneria che eserciti la professione è « ingegnere », il dottore in agraria è « agronomo », il dottore in scienze attuariali è « attuario », il dottore in giurisprudenza è « procuratore » o « avvocato », il dottore in medicina e chirurgia è « medico-chirurgo », e via elencando. Solo il dottore in economia e commercio che eserciti la libera professione si denomina stranamente « dottore commercialista ».

Restringendo la denominazione professionale a « commercialista » si seconda perciò il pratico uso corrente, si uniforma la denominazione alla tecnica espressiva che si usa per ogni altra professione, e soprattutto si evitano equivoci e non si secondano agevoli impieghi abusivi.

Quanto al riconoscimento di talune particolari funzioni professionali in esclusiva, considerato che le stesse non intaccano in nulla le attribuzioni di altre categorie professionali, va considerato che le stesse, come enunciate nella proposta, costituiscono funzioni che sono destinate a produrre particolari effetti e conseguenze in un ambito più direttamente connesso con gli interessi economici della collettività, come rivolte a informare, a collaborare con le pubbliche amministrazioni in momenti non ricorrenti, ma di eccezionale importanza proprio per la collettività organizzata, così come essa si presenta ai nostri giorni e nel nostro paese.

Proprio in relazione alla particolare natura di tali funzioni, il legislatore dovrebbe assumere un preciso indirizzo, volto a disciplinare, sul piano legale, l'assolvimento degli obblighi relativi, in guida da riservarne il compimento solo a determinati operatori professionali che dispongano di requisiti di preparazione ed esperienza nel maggior grado possibile, avuto riguardo agli apprestamenti del sistema.

Nei casi che la proposta contempla, gli interessi generali, in modo diretto od indi-

retto, sono specificamente implicati. Giusto apparrebbe dunque che il legislatore, a tutela di quegli interessi, che non sono specifici di singole aziende, ma si determinano nell'ambito della collettività associata come tale, confidasse l'esercizio di quelle funzioni in via esclusiva a professionisti in cui esso medesimo ravvisa, per altra via, le più perfezionate conoscenze di base epperò le migliori premesse di assolvimento.

Per quanto si riferisce alla categoria professionale dei ragionieri giova ribadire, da una parte, che tutte le disposizioni della proposta ordinamentale non interferiscono in alcun modo con l'attuale fisionomia di quella professione; e, dall'altra, che le argomentazioni altra volta presentate per dichiarare la opportunità di una replica di esercizio professionale identico da parte di una categoria di professionisti con minore preparazione scolastica non hanno oggi senso alcuno.

Poiché, di fatto, le democratiche riforme dell'istruzione hanno assicurato a ciascuno il diritto allo studio, hanno liberalizzato l'accesso alle facoltà universitarie, hanno garantito agli studenti lavoratori il pieno svolgimento delle loro attività di studio, hanno assicurato assegni di studio ed esonero dalle tasse scolastiche, il vecchio discorso della necessità di

una professione che sottraesse le classi meno abbienti a oneri e dispendi non compatibili perde di molto il suo valore. Negarlo, significherebbe misconoscere quanto nel nostro paese si è fatto per generalizzare la istruzione e aprirla soprattutto alle classi lavoratrici.

Infine, l'ordinamento che si presenta migliora ed integra in più parti le norme relative al funzionamento degli Ordini, alla elezione dei Consigli relativi, all'amministrazione degli stessi, all'esercizio dell'attività disciplinare.

L'esperienza più che ventennale di applicazione dell'ordinamento del 1953 ne ha svelato incompletezze e lati deboli che il Consiglio nazionale dei commercialisti e i competenti uffici ministeriali hanno avuto modo di rilevare attraverso l'esame di reclami e ricorsi e la proposizione di numerosi quesiti.

Facendo tesoro di questa esperienza, il nuovo ordinamento ha fornito una regolamentazione più minuta e precisa di quelle materie che si spera valga a rimuovere dubbi ed incertezze.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, e con riserva di più ampia illustrazione nel corso dell'esame della presente proposta, confidiamo sul pieno e sollecito suo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

TITOLO — OGGETTO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE — ORDINI LOCALI ED ORDINE NAZIONALE

ART. 1.

(Titolo professionale).

Il titolo professionale di « commercialista » spetta esclusivamente a coloro che — in possesso della laurea in economia e commercio o di altro valido titolo accademico — abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti nell'albo professionale.

L'esercizio della professione di commercialista spetta esclusivamente agli iscritti nell'albo professionale.

Il commercialista iscritto nell'albo professionale può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

Al commercialista è riconosciuta specifica competenza in economia aziendale ed in tutte le materie economiche, finanziarie, tributarie ed amministrative.

In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

1) la costituzione, l'organizzazione, la amministrazione e la liquidazione di imprese e di aziende di erogazione;

2) la trasformazione, la fusione e la concentrazione di società ed enti; la formazione dei bilanci e le indagini relative alla conformità di essi alle scritture; la certificazione dei bilanci; le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili; la sistemazione e la ristrutturazione di aziende in crisi;

3) l'amministrazione e la liquidazione di patrimoni e di singoli beni;

4) la custodia e la conservazione di aziende, di patrimoni e di beni, quale che sia il loro stato giuridico;

5) la valutazione di imprese, di patrimoni, di beni e di diritti;

6) le sistemazioni di interessi ed in particolare il regolamento di rapporti fra terzi, nonché fra eredi, previo accertamento dell'asse ereditario;

7) gli arbitrati e gli arbitramenti, i regolamenti e le liquidazioni di avarie comuni e particolari;

8) la consulenza e l'assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, nonché nella redazione degli atti relativi;

9) la consulenza, l'assistenza, la rappresentanza in materia tributaria sia avanti gli uffici, sia avanti le commissioni tributarie;

10) la consulenza ed assistenza in materia di lavoro;

11) le funzioni di sindaco e di revisore di società ed enti, di amministratore e di liquidatore di società;

12) la consulenza finanziaria e l'assistenza in materia di finanziamenti;

13) la consulenza ed assistenza nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordati stragiudiziali, di cessione dei beni ai creditori ed ogni altra sistemazione liberatoria del debitore.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei commercialisti salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano anche nella competenza dei ragionieri e periti commerciali ovvero in quella degli avvocati e dei procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

Sono di esclusiva competenza del commercialista:

a) le indagini sul grado di funzionalità e sulle prospettive di impresa;

b) la consulenza in materia assicurativa concernente la determinazione di riserve matematiche e la formazione di bilanci tecnici, quando non affidata ad iscritti nell'albo degli attuari;

c) la presidenza dei collegi sindacali di società soggette per legge a certificazione dei propri bilanci, sempreché il commercialista abbia anche il requisito richiesto dall'articolo 2398 del codice civile:

d) la sistemazione e la ristrutturazione di aziende in crisi quando disposto da enti pubblici;

e) la valutazione di aziende quando svolta nell'interesse e per incarico di pubbliche amministrazioni;

f) le funzioni di commissario nominato da pubblici enti nelle aziende di cui la legge preveda la gestione o la liquidazione.

Le attribuzioni di cui al presente articolo non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività professionale dei commercialisti.

ART. 3.

(Abuso del titolo o dell'esercizio professionale).

Le violazioni dell'articolo 1 relative all'uso del titolo od all'esercizio della professione sono punite rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 del codice penale e delle altre disposizioni in materia, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

ART. 4.

(Incompatibilità).

L'esercizio della professione di commercialista è incompatibile:

a) con ogni altra professione, escluse quelle di insegnamento ovvero di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purché non diano luogo o rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o di speculazioni di natura commerciale, con l'esercizio di attività di rappresentante, di mediatore ed ausiliario del commercio, di agente di assicurazioni, di agente di cambio, di ricevitore del lotto e di ogni altro gioco o scommessa, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi per oggetto un'attività commerciale;

e) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi ente, istituto ed amministrazione.

ne pubblica, fatta eccezione per i docenti di università o di altri istituti di istruzione;

f) con la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato.

Vengono comunque fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 5.

(Requisiti morali).

Per ottenere e conservare la iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale sono richiesti specchio di integrità, dignità di condotta nell'esercizio della professione, nonché una vita privata tale che non ne derivi discredito all'ordine professionale.

ART. 6.

(Doveri professionali).

La professione di commercialista deve essere esercitata con probità, dignità, diligenza e con spirito di colleganza.

Si considerano infrazioni particolarmente gravi l'accaparramento di clientela ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

ART. 7.

(Obbligo del segreto professionale).

I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale (articoli 351 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile).

ART. 8.

(Ordini locali).

In ogni circoscrizione di tribunale nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici commercialisti è costituito, con sede nel comune capoluogo, l'ordine locale, rappresentato da un proprio consiglio.

Se il numero dei commercialisti è inferiore a quindici, il Consiglio nazionale determina un ordine vicino nel cui albo essi sono iscritti.

Per la costituzione di un nuovo ordine il Ministero di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Il commissario, espletato l'incarico, trasmette l'albo al Ministero di grazia e giustizia il quale, accertata la sussistenza del numero di professionisti necessario per la costituzione dell'ordine, a norma del primo comma, incarica il commissario stesso di indire le elezioni del consiglio.

ART. 9.

(Attribuzioni degli ordini locali).

Ciascun ordine custodisce l'albo degli iscritti e l'elenco speciale; tutela la indipendenza e la dignità della professione; esercita la funzione disciplinare, la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali.

ART. 10.

(Ordine nazionale).

Gli ordini professionali costituiscono un unico Ordine nazionale che persegue gli scopi di interesse generale ed ha la rappresentanza e tutela sul piano nazionale degli interessi professionali degli iscritti.

L'Ordine nazionale è rappresentato dal Consiglio nazionale.

ART. 11.

(Personalità giuridica degli ordini e del Consiglio nazionale).

L'Ordine nazionale e gli ordini locali sono persone giuridiche di diritto pubblico.

TITOLO II

ALBO ED ELENCO SPECIALE —
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 12.

(Albo ed elenco speciale).

Il Consiglio dell'ordine cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale dei commercialisti.

L'albo e l'elenco speciale sono pubblici.

L'albo e l'elenco speciale devono indicare per ogni iscritto il nome, il cognome, il luogo e data di nascita e il comune di residenza. Deve pure indicare la sede dello

studio professionale, la data d'iscrizione ed il titolo in base al quale l'iscrizione è stata deliberata.

L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione, e portano un indice alfabetico che richiama l'ordine di anzianità.

L'albo e l'elenco speciale devono essere riprodotti a stampa ogni anno entro il primo trimestre, conformemente al modello unico per tutti gli ordini predisposto ed approvato dal Consiglio nazionale, ed inviati, oltre che agli iscritti:

- a) al Ministero di grazia e giustizia;
- b) al Consiglio nazionale dei commercialisti presso il Ministero di grazia e giustizia;
- c) all'autorità giudiziaria locale e precisamente:

al primo presidente ed al procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è istituito l'ordine; al presidente ed al procuratore della Repubblica del tribunale della circoscrizione; ai pretori della circoscrizione;

d) agli enti regionali ed alle pubbliche amministrazioni locali e precisamente:

al presidente dell'ente regione; al prefetto della provincia; al presidente dell'amministrazione provinciale; al sindaco del comune in cui ha sede l'ordine; all'intendente di finanza; ai presidenti delle commissioni tributarie della circoscrizione; al rettore dell'università; al presidente della camera di commercio;

e) agli ordini dei commercialisti.

ART. 13.

(Società di commercialisti).

Le società professionali previste dalla legge sono iscritte in una sezione speciale dell'albo dell'ordine della circoscrizione in cui ha sede la società.

ART. 14.

(Provvedimenti inerenti alla tenuta dell'albo ed elenco speciale).

Il Consiglio, per quanto attiene alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, provvede in ordine:

- a) all'iscrizione;
- b) al trasferimento:

- c) alla accettazione della rinuncia;
- d) alla cancellazione;
- e) alla reinscrizione;
- f) alla sospensione;
- g) alla radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere f) e g) sono regolati dalle norme del titolo VI del presente ordinamento.

Il Consiglio procede, entro il primo bimestre di ogni anno, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale mediante il controllo delle variazioni apportate con le singole deliberazioni adottate durante l'anno precedente, d'ufficio ovvero a richiesta degli interessati o del pubblico ministero.

ART. 15.

(Accertamenti del Consiglio dell'Ordine).

Per accertare la sussistenza dei requisiti morali di cui all'articolo 5 e l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 4 del presente ordinamento, il Consiglio dell'Ordine può assumere le debite informazioni.

Esso, in ogni caso, deve richiedere il certificato del casellario di chi domanda la iscrizione o dell'iscritto, nonché copia delle sentenze civili e penali ovvero di atti o provvedimenti penali che lo riguardino, a norma dell'articolo 165 del codice di procedura penale.

ART. 16.

(Iscrizione).

La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è presentata al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero in quello determinato a norma dell'articolo 8, secondo comma, e deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 17 del presente ordinamento.

Nella domanda il richiedente deve tra l'altro dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal presente ordinamento.

Nel caso di dichiarazione falsa, colui che in base ad essa abbia ottenuto l'iscrizione è radiato dall'albo e dall'elenco speciale; se l'incompatibilità nel frattempo è cessata, nei suoi confronti si apre procedimento disciplinare.

ART. 17.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale).

Per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è richiesto oltre a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente ordinamento:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano ovvero cittadino di un altro Stato estero a condizione di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere in possesso della laurea in economia e commercio conseguita in una università od istituto universitario dello Stato italiano, ovvero di altra laurea che consenta l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista;

d) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione dell'ordine presso il quale la iscrizione è richiesta.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione.

ART. 18.

(Divieto di iscrizione in più albi ed elenchi speciali).

Non si può essere iscritti che al solo albo o elenco speciale della circoscrizione di cui all'articolo 16 primo comma.

L'infrazione a tale divieto dà luogo a procedimento disciplinare.

ART. 19.

(Trasferimento).

Il commercialista che intenda trasferirsi od abbia trasferito la sua residenza in altra circoscrizione può chiedere l'iscrizione all'albo od all'elenco speciale del relativo ordine.

A tal fine deve munirsi del nulla-osta del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto e presentare domanda al consiglio dell'ordine presso il quale intende trasferirsi.

Il nulla-osta non può essere rilasciato all'iscritto che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'esercizio professionale, o che non sia in regola con il pagamento dei contributi.

Il consiglio dell'ordine al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento richiede al consiglio dell'ordine di provenienza, il quale deve trasmetterlo senza indugio, il fascicolo personale dell'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente viene iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo o nell'elenco speciale di provenienza, dal quale è cancellato, con effetto dalla data della nuova iscrizione, su comunicazione del consiglio dell'ordine che l'ha deliberata.

ART. 20.

(Cancellazione).

Oltre che nel caso di rinuncia all'iscrizione, la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale è pronunciata dal consiglio dell'ordine d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 17, salvi i casi di radiazione;
- 3) quando l'iscritto si sia reso comunque irreperibile;
- 4) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione entro un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

La cancellazione, salvo che nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

La deliberazione del consiglio dell'ordine è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale e nella sede dell'ordine.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

ART. 21.

(Reiscrizione).

Chi è stato cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può ottenere la reiscrizione qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente ordinamento per l'iscrizione.

Colui che dopo la cancellazione ottiene la reiscrizione ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

ART. 22.

(Deliberazione sulle domande d'iscrizione, trasferimento e rinuncia).

Il Consiglio deve deliberare i provvedimenti per la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del precedente articolo 14 nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente ordinamento se non dopo aver sentito il richiedente.

Le deliberazioni sono motivate e notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione. Contro di esse l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel primo comma, l'interessato può entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale: questo, richiamati gli atti, decide nel merito.

TITOLO III

LE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

ART. 23.

(Assemblea dell'Ordine).

L'assemblea dell'Ordine:

a) può decidere ai sensi dell'articolo 37, l'istituzione di un collegio di revisori. Tale istituzione è obbligatoria se il numero degli iscritti è superiore a 300;

b) elegge il Consiglio dell'ordine, e, ove è previsto il collegio dei revisori, provvede alla sostituzione di consiglieri nei casi previsti dal successivo articolo 41;

c) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;

d) tratta argomenti attinenti all'esercizio ed agli interessi della professione.

ART. 24.

(Modalità di convocazione).

Le assemblee, indette a norma degli articoli 32 e 38, sono convocate a cura del Presidente del Consiglio dell'ordine mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è spedito a tutti gli iscritti aventi diritto di partecipare all'assemblea, a norma del successivo articolo 25, almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza, con lettera raccomandata ed è affisso nella sede dell'ordine per tutta la durata anzidetta.

L'avviso di convocazione dell'assemblea per la trattazione delle materie di cui alla lettera c) dell'articolo precedente deve contenere l'indicazione della data della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

ART. 25.

(Partecipazione all'assemblea).

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti gli iscritti nell'albo, ad esclusione di coloro che risultino sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 57.

Gli iscritti all'elenco speciale hanno diritto a partecipare all'assemblea di cui alla lettera c) dell'articolo 23.

ART. 26.

(Presidenza e segreteria dell'assemblea).

Il presidente ed il segretario del consiglio o chi ne fa le veci a norma del successivo articolo 36 sono rispettivamente il presidente ed il segretario dell'assemblea.

ART. 27.

(Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine, del collegio dei revisori dei conti o per la sostituzione dei consiglieri).

L'assemblea per l'elezione del Consiglio e, ove occorra, del collegio dei revisori dei conti, deve essere convocata non oltre la data di scadenza del triennio di durata del consiglio in carica.

L'assemblea per la sostituzione dei consiglieri e, ove occorra, dei revisori dei conti, che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni o altre cause, deve essere convocata non oltre il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, salvo quanto previsto al terzo comma dell'articolo 41.

Per la validità dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un decimo degli iscritti nell'albo, con un minimo di dieci.

L'assemblea, nei casi predetti, si svolge mediante la costituzione di un seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da due scrutatori scelti dal presidente fra gli iscritti presenti aventi diritto a voto.

Costituito il seggio elettorale, il Presidente dà inizio senza indugio alle operazioni di voto.

ART. 28.

(Operazioni di voto).

Il voto è segreto; non è ammesso il voto per delega.

In caso di omonimia l'elettore dovrà indicare anche il nome.

Il presidente del seggio accerta l'identità dell'elettore.

È consentito presentare liste di candidati, comprendenti al massimo un numero di proposti pari al numero dei consiglieri da eleggere, da parte di gruppi di commercialisti costituiti da almeno il dieci per cento di coloro che hanno diritto al voto, i quali dovranno far autenticare le loro firme di presentazione. Per gli ordini con un numero di iscritti inferiore a 50 occorrono non meno di cinque firme; per gli ordini con un numero di iscritti superiore a 300 sono sufficienti 30 firme.

I presentatori di una lista non possono essere presentatori di altra lista.

I candidati compresi nelle liste dovranno possedere il requisito di cui all'articolo 34 ed apporre la loro firma autenticata alla lista, in segno di accettazione formale alla loro candidatura.

Le liste di cui ai commi precedenti devono essere presentate al consiglio dell'ordine almeno otto giorni innanzi quello stabilito per l'assemblea.

A cura del Consiglio dell'ordine devono essere predisposte schede contenenti, a stampa in separate colonne, le liste presentate a norma del comma precedente, nonché una colonna in bianco contenente tante righe quanti sono gli eleggibili. Non è consentito impiegare per la votazione schede diverse.

Il voto si esprime apponendo un segno di croce innanzi ai cognomi dei candidati prescelti, ancorché compresi in liste diverse, ovvero scrivendo il cognome di eleggibili non compresi nelle liste a stampa.

Le schede votate, contenenti un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri o revisori da eleggere, sono nulle.

Il voto può essere espresso anche per mezzo di schede predisposte a stampa, purché assolutamente conformi al modello predetto.

Il voto deve essere espresso in modo da assicurarne la segretezza.

La scheda ripiegata è riconsegnata al presidente del seggio, il quale, dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli iscritti aventi diritto a voto, del nome del votante, la depone nell'urna.

Il seggio elettorale rimarrà aperto un giorno, due giorni, tre giorni secondo che gli iscritti all'albo siano rispettivamente in numero di cento, da cento uno a cinquecento, da cinquecento uno ed oltre, per la durata di cinque ore al giorno dall'inizio delle votazioni.

Il presidente del seggio, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, dovrà al termine delle operazioni del primo e del secondo giorno, procedere alla chiusura delle urne ed assicurare la custodia e la sorveglianza delle stesse e del materiale elettorale fino alla riapertura delle operazioni di voto nel giorno seguente.

Nell'ultimo giorno, decorse le cinque ore prefissate per le operazioni di voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli iscritti presenti che ancora non lo avessero fatto, dichiara chiusa la votazione e, in base al numero dei votanti, accerta la validità o meno dell'assemblea ai sensi del primo comma dell'articolo 27.

ART. 29.

(Operazioni di scrutinio).

Constatata la validità dell'assemblea, il presidente assistito dagli scrutatori procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente procede alla formazione della graduatoria dei candidati in base ai voti validamente espressi da ciascuno conseguiti. Agli effetti della determinazione della maggioranza non si tiene conto, nel numero dei votanti, delle schede bianche o nulle.

Formata la graduatoria, il presidente ne dichiara il risultato e proclama gli eletti.

Sono eletti, nel numero per cui è stata indetta l'elezione, i candidati che in ordine di graduatoria hanno conseguito il maggior numero di voti, non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi.

A parità di voti ha la preferenza il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I risultati delle elezioni sono, entro 15 giorni, comunicati, a cura del presidente dell'assemblea, al Consiglio nazionale ed al Ministero di grazia e giustizia.

Quando tutti o parte dei candidati non raggiungano la maggioranza richiesta per essere eletti, il presidente convoca l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Partecipano al ballottaggio, in numero doppio di quello dei posti non coperti a primo scrutinio, i candidati che non avendo raggiunto la maggioranza occorrente per essere eletti, abbiano ottenuto, fra i non eletti, il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è preferito il candidato che ha maggiore anzianità d'iscrizione e, nel caso di uguale anzianità, il maggiore di età.

ART. 30.

(Reclami contro i risultati delle elezioni).

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo motivato al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta proclamazione.

ART. 31.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

L'assemblea per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e di quello preventivo ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo ed all'elenco speciale e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti validi.

ART. 32.

(Altre assemblee).

Le assemblee per la trattazione delle materie di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 23 sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e, senza indugio, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un ventesimo degli iscritti all'albo e, comunque, da non meno di cinque iscritti.

Per la validità di costituzione dell'assemblea valgono le norme di cui all'articolo 31.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 33.

(Elezioni e composizione).

Il Consiglio dell'ordine è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo ed è composto:

di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera i cinquanta;

di sette, se supera i cinquanta ma non i cento;

di nove, se supera i cento ma non i trecento;

di undici, se supera i trecento ma non i cinquecento;

di quindici, se supera i cinquecento.

ART. 34.

(Eleggibilità).

Sono eleggibili a componenti del Consiglio dell'ordine gli iscritti nell'albo che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

ART. 35.

(Durata del Consiglio).

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

ART. 36.

(Cariche del Consiglio).

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di una assenza o impedimento.

In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

In mancanza del segretario, ne fa le veci altro consigliere designato dal Consiglio.

ART. 37.

(Collegio dei revisori dei conti).

Il collegio dei revisori dei conti, ove deliberato ai sensi dell'articolo 23, è formato da tre membri effettivi ed uno supplente ed è presieduto da quello di essi che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi devono possedere il requisito di cui all'articolo 34.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'Assemblea di cui all'articolo 31; può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio che non abbiano per oggetto le materie di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'articolo 38.

ART. 38.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'ordine, le funzioni ed i compiti stabiliti nel precedente articolo 9 ed in particolare:

a) vigila per il mantenimento dell'indipendenza e del decoro professionale, per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni secondo le norme del presente ordinamento;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e per il legale esercizio delle funzioni professionali;

d) esercita la funzione disciplinare;

e) promuove le iniziative intese al perfezionamento della normativa professionale;

f) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nonché tra gli iscritti ed i loro clienti;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari; in osservanza alle vigenti norme della tariffa professionale;

h) provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'ordine, redige annualmente il conto preventivo ed il conto consuntivo che dovranno essere inviati a tutti gli iscritti con l'avviso di convocazione dell'assemblea che li dovrà approvare;

i) cura e tutela gli interessi professionali degli iscritti, con ogni più opportuna iniziativa;

l) designa il candidato per l'elezione del consiglio nazionale;

m) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

n) delibera la convocazione dell'assemblea;

o) rilascia a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

p) determina, entro i limiti necessari a coprire le spese dell'ordine, la misura del contributo annuale per tutti gli iscritti nonché del contributo per l'iscrizione nell'albo e dei diritti per il rilascio di certificati, copie e tessere, e dei pareri sulla liquidazione di competenze ed onorari;

q) provvede a quanto altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 39.

(Riunioni del consiglio).

Il consiglio deve essere periodicamente convocato a cura del presidente dell'ordine e deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica, almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza. Le nomine delle cariche in seno al consiglio devono essere deliberate con voto segreto.

Il verbale della riunione, redatto e firmato a cura del segretario, è sottoposto alla firma del presidente ed all'approvazione del consiglio.

ART. 40.

(Decadenza dalla carica di consigliere).

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da notificarsi all'interessato e da comunicarsi al Consiglio nazionale.

ART. 41.

(Sostituzione dei consiglieri).

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare durante l'anno per morte, dimissioni, decadenza o per altra causa, si provvede con elezioni suppletive a norma dei precedenti articoli 27, 28 e 29.

I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se viene a mancare durante l'anno più della metà dei componenti del Consiglio, il presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare, entro sessanta giorni, l'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio; durante questo periodo adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per assicurare il normale funzionamento dell'Ordine.

Le cessazioni dalla carica devono essere comunicate entro 15 giorni al Consiglio nazionale.

ART. 42.

(Scioglimento del Consiglio).

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale.

TITOLO V

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 43.

(Sede, composizione e durata).

Il Consiglio nazionale dei commercialisti è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia ed ha sede in Roma.

Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli degli Ordini fra coloro che

abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia che dà notizia della proclamazione degli eletti.

ART. 44.

(Incompatibilità).

La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine.

Il consigliere dell'Ordine eletto deve dichiarare la sua opzione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio dell'Ordine cui appartiene; in mancanza di tale dichiarazione entro venti giorni dalla comunicazione di nomina all'interessato, si presume la sua rinunzia alla carica di consigliere dell'Ordine.

ART. 45.

(Elezion del Consiglio nazionale).

I consigli degli ordini sono convocati per la designazione dei candidati per l'elezione del Consiglio nazionale almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Ogni consiglio dell'Ordine non può designare più di un candidato.

A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti nell'albo fino a duecento ed un altro ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

Il numero degli iscritti agli effetti del comma precedente è quello risultante al primo giorno del mese antecedente alla delibera del Consiglio.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Ogni consiglio dell'ordine comunica la designazione del proprio candidato, indicando le generalità e la data di iscrizione nell'albo del candidato stesso nonché il numero degli iscritti nell'albo alla data di cui al quarto comma, ad una Commissione nominata dal ministro di grazia e giustizia composta da un magistrato di Corte di appello che la presiede e da due commercialisti. La Commissione, verificata la

tempestività e la regolarità delle elezioni, forma la graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

Nel caso che il numero degli eletti risulti inferiore a undici, si procederà entro trenta giorni ad elezione suppletiva, per il numero dei posti rimasti vacanti, con l'osservanza delle norme stabilite per la prima elezione.

Nel caso che un candidato eletto dichiari di non accettare la nomina, si procederà, per la sua sostituzione, ad elezione suppletiva con le stesse modalità di cui sopra da parte dei consigli degli ordini che lo avevano eletto e dei consigli degli ordini il cui candidato designato nella prima elezione non sia stato eletto.

Per sostituire i componenti che sono venuti a mancare, per qualsiasi causa, si procederà ad elezione suppletiva, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, da parte dei Consigli degli ordini che avevano eletto i componenti da sostituire.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, si procederà ad elezione su base nazionale per eleggere il nuovo Consiglio.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale rimane in carica il Consiglio nazionale uscente.

ART. 46.

(Cariche).

Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale.

ART. 47.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

Nell'ambito delle funzioni indicate all'articolo 10, il Consiglio nazionale in particolare:

- a) esercita la vigilanza sul regolare funzionamento degli ordini locali;
- b) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consi-

gli degli ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale, in materia disciplinare, nonché sui reclami relativi alle elezioni dei consigli degli ordini;

c) coordina e promuove l'attività dei consigli degli ordini per favorire le iniziative intese al perfezionamento della normativa professionale;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei consigli degli ordini a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22;

f) delibera sulla materia di cui all'articolo 66;

g) decide sui conflitti di competenza tra i consigli degli ordini locali;

h) studia e segnala agli organi competenti innovazioni e riforme legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione;

i) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

l) indice periodicamente congressi nazionali di interesse professionale, culturale ed attinenti ad interessi economici nazionali, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;

m) promuove e cura studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti di interesse professionale ed attinenti ad interessi economici nazionali;

n) agisce per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;

o) provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine nazionale e redige annualmente, entro il mese di gennaio, il conto consuntivo ed il conto preventivo;

p) determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti agli albi e all'elenco per le spese del suo funzionamento;

q) provvede a quant'altro stabilito dalla legge e dai regolamenti.

ART. 48.

(Riunioni del Consiglio nazionale).

Il presidente convoca il Consiglio nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e, in caso di parità, quello del presidente, o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

Di ogni riunione, a cura del segretario, viene redatto e firmato un verbale, il quale è sottoscritto anche dal presidente e sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 49.

(Decadenza dalla carica).

Il consigliere nazionale che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio nazionale con deliberazione da notificarsi all'interessato ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 50.

(Sostituzione dei consiglieri).

La sostituzione del consigliere nazionale, che sia venuto a mancare per qualsiasi causa dall'ufficio, avviene mediante elezione suppletiva da parte dei consigli degli ordini, indicati nel settimo comma del precedente articolo 45 e con le stesse modalità in tale articolo specificate.

Il consigliere, così eletto, resta in carica per il residuo periodo di durata del Consiglio nazionale.

Se per qualsiasi causa viene a mancare più della metà dei componenti il Consiglio nazionale, questo si intende decaduto nella sua totalità ed il presidente deve darne immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvederà ad indire la nuova elezione ai sensi del precedente articolo 45.

ART. 51.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale).

Le decisioni del Consiglio nazionale di cui alla lettera b) dell'articolo 47 sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al procuratore della Repubblica compe-

tente per territorio, nonché al Consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 52.

(Ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale).

Le decisioni del Consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due commercialisti. A tal fine, per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un ordine e per ciascuna Corte di appello, ogni biennio, sono nominati, a norma dell'articolo 10, n. 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro commercialisti, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli ordini aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai trenta anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VI

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

ART. 53.

(Oggetto del potere disciplinare).

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo,

delle regole di condotta professionale e privata di cui agli articoli 5 e 6 del presente ordinamento.

ART. 54.

(Azione disciplinare).

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare su richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio dopo l'esame dei fatti direttamente acquisiti o oggetto di esposto pervenuto.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al Consiglio dell'ordine, presso cui il commercialista è iscritto, di ogni procedimento in corso e di ogni provvedimento giudiziale che, a norma del presente ordinamento, possa dar luogo a procedimento disciplinare a suo carico.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il commercialista soggetto ad azione disciplinare.

Se questi è componente di un Consiglio dell'ordine la competenza a procedere disciplinarmente nei suoi confronti spetta al Consiglio dell'ordine della sede di Corte di appello e, se appartiene a quest'ultimo, al consiglio di una sede di Corte di appello determinato dal Consiglio nazionale.

ART. 55.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa ed è dato con lettera del presidente del Consiglio dell'ordine;

2) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la trasgressione accertata;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni, fermo quanto stabilito nel penultimo comma del successivo articolo 56;

4) la radiazione dall'albo.

Le sanzioni *sub* 3 e *sub* 4, quando definitive, debbono essere affisse all'albo per 15 giorni consecutivi.

ART. 56.

(Sospensione).

Il Consiglio dell'ordine può irrogare la sospensione, sentito il commercialista interessato, nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in manicomio giudiziario fuori dai casi previsti dall'articolo seguente, il ricovero in una casa di cura, di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2 e 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

Nei casi sopra previsti alle lettere a), b), c), la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo; nel caso di cui alla lettera d) vale quanto previsto al punto 4 dell'articolo 20.

Il commercialista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza entro il biennio successivo.

ART. 57.

(Radiazione).

La radiazione è pronunciata contro il commercialista che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano la radiazione di diritto dall'albo e dall'elenco speciale:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) la condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 380, 381 del codice penale;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia o ad una casa di lavoro.

ART. 58.

(Giudizio disciplinare dopo il giudizio penale).

Fermo quanto disposto dagli articoli precedenti, il commercialista che sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel procedimento disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

ART. 59.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare).

Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio per essere sentito, anche assistito da un legale.

L'invito deve contenere l'indicazione sommaria del fatto per cui si procede e deve essere comunicato mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima del giorno della comparizione.

L'interessato può presentare memorie scritte sino al momento della comparizione avanti il Consiglio, o anche successivamente, ma in questo caso il termine assegnato dal Consiglio è prorogabile solo per gravi motivi.

ART. 60.

(Astensione e ricusazione).

I membri del Consiglio devono astenersi allorché ricorrano, in quanto applicabili, i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se in conseguenza di quanto sopra, viene a mancare, per deliberare, il numero prescritto di componenti del Consiglio, gli atti sono rimessi, senza indugio, al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se la maggioranza dei componenti di quest'ultimo Consiglio si astiene o viene ricusata, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede di altra corte d'appello.

ART. 61.

(Notificazione delle deliberazioni).

La deliberazione disciplinare è notificata entro trenta giorni dalla pronuncia all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione.

ART. 62.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni.

Nel caso previsto dal precedente articolo 58 il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

ART. 63.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere la efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e la procedura seguita e può, anche nel caso di ricorso soltanto dell'interessato, deliberare una sanzione disciplinare più grave.

Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più commercialisti gli effetti del ricorso sono limitati all'interessato che lo ha proposto.

ART. 64.

(Reiscrizione dei radiati).

Il commercialista radiato può essere riammesso negli albi purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questo è derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni stabilite dal presente ordinamento in materia d'iscrizione all'albo ed all'elenco speciale.

TITOLO VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

ART. 65.

(Criteri per la determinazione).

I criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai commercialisti sono stabiliti con apposita tariffa e con deliberazione del Consiglio nazionale approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 66.

(Verbali di conciliazione).

I verbali di conciliazione tra i commercialisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, redatti alla presenza del presidente dell'ordine o di un consigliere da lui delegato e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Gli stessi sono depositati nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia con forma esecutiva.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 67.

(Notificazioni e comunicazioni).

Le notificazioni e le comunicazioni previste dal presente ordinamento sono eseguite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le prime, e con lettera raccomandata, le seconde.

ART. 68.

(Riscossione dei contributi).

L'ordine può riscuotere i contributi previsti dagli articoli 38, lettera *p*) e 47 lettera *q*), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori, i quali provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette a mezzo ruolo. I ruoli sono pub-

blicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore, non riscosso per riscosso, versa i contributi al ricevitore delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Qualora le procedure esecutive rimangano, per qualsiasi motivo, senza esito, il consiglio dell'ordine provvederà alla cancellazione dell'iscritto moroso ai sensi del punto 4 dell'articolo 20.

ART. 69.

(Personale del Consiglio nazionale e dei Consigli locali).

Il consiglio nazionale ed i consigli locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale, si osservano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 70.

(Revisione dell'albo e dell'elenco speciale).

Il Consiglio dell'Ordine in carica alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, deve precedere, entro novanta giorni da tale data, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale in applicazione delle norme del presente ordinamento.

Il Consiglio esamina anzitutto la sussistenza dei requisiti e la insussistenza delle incompatibilità per la iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale dei suoi componenti e, nel caso che la maggioranza di essi non risulti in possesso di tali requisiti, dichiara la propria decadenza e ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione il Consiglio nazionale segnala al Ministero di grazia e giustizia il proprio parere circa la nomina di un commissario straordinario a norma del precedente articolo 42.

Nel caso che la maggioranza dei suoi componenti risulti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco spe-

ciale, il Consiglio prosegue nell'esame della posizione degli altri iscritti.

Delle decisioni adottate per la revisione dell'albo e dell'elenco speciale viene redatto processo verbale recante in allegato il nuovo albo formato come sopra.

Copia del processo verbale e dell'allegato nuovo albo ed elenco speciale è depositata, entro i termini stabiliti per la sua revisione, presso la sede dell'Ordine, e di detto deposito è data notificazione a tutti gli interessati con l'indicazione della iscrizione ovvero dei motivi della esclusione.

Copie del processo verbale e dell'allegato albo ed elenco speciale sono notificate, non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione; al Consiglio nazionale ed al Ministero di grazia e giustizia.

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine o del commissario straordinario sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla notifica, mediante ricorso, da redigersi su competente carta bollata, per l'interessato e mediante unico ricorso da redigersi in carta libera, per tutte le impugnative proposte dal pubblico ministero, il ricorso deve essere presentato presso la sede dell'Ordine e su di esso la segreteria annota la data di presentazione.

I ricorsi devono contenere i motivi su cui si fondano ed essere corredati:

a) da due copie in carta libera del ricorso medesimo una delle quali è tratteneuta dall'Ordine;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) dalla ricevuta di versamento della prescritta tassa di concessione governativa sempre che non siano proposti dal pubblico ministero.

I ricorsi ed i documenti allegati sono trasmessi non oltre dieci giorni al Consiglio nazionale a cura del Consiglio dell'Ordine che li ha ricevuti.

Il Consiglio nazionale pronuncia un'unica decisione — su tutti i ricorsi che gli sono stati trasmessi da ciascun Ordine, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di deposito del processo verbale di cui al sesto comma — provvede alla notifica della stessa, per estratto, all'interessato e per copia integrale al pubblico ministero competente per territorio, all'Ordine ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 71.

(Proroga della scadenza dei Consigli degli Ordini e del Consiglio nazionale).

I Consigli degli Ordini in carica alla data di entrata in vigore del presente ordinamento e che scadono prima del termine stabilito nel primo comma del precedente articolo 70 continuano nell'esercizio delle loro funzioni sino alla scadenza del predetto termine e provvedono, entro i tre mesi successivi, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Analogamente provvede il commissario straordinario nominato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 70.

Il Consiglio nazionale, in carica alla data indicata nel primo comma e la cui scadenza sia fissata prima del termine stabilito nel primo comma del precedente articolo 70, continua nell'esercizio delle sue funzioni sino a tre mesi dopo la scadenza del predetto termine.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72.

(Abrogazioni).

È abrogata qualsiasi altra precedente disposizione che sia incompatibile con le norme della presente legge.